

PERSONA, OFFESA, REATO. Una analisi “relazionale”

Francesco Cajani

PAROLE CHIAVE

Persona, Offesa, Reato. Relazione tra le tre parole. Dinamica complessa.

ABSTRACT

Analizzando le parole **Persona**, **Offesa** e **Reato** è possibile cogliere tre relazioni:
la *persona* che viene *offesa* dal *reato*,
la *persona* che con il *reato* commette un'*offesa*
la *persona* che è chiamata a verificare la sussistenza dell'*offesa* e/o la sussistenza del *reato*.

L'insieme di queste relazioni è espressione di una realtà complessa.

Anche attraverso la spiegazione delle dinamiche imposte dalla cornice procedimentale di riferimento (il codice di procedura penale italiano), intendiamo verificare che cosa succede a partire dalla frattura che il reato necessariamente crea tra chi ha commesso il reato e chi lo ha subito.

E cercare di capire quale ruolo, nel processo penale, assume la vittima.

Perché - come ci dice il Giudice Marco Maiga nel documentario “*Lo strappo. Quattro chiacchiere sul crimine*” – “*il processo va avanti anche se la vittima non c'è, la persona viene condannata anche se la vittima non c'è, la persona viene condannata se è ritenuta responsabile anche se la vittima non vuole*”.

Vogliamo interrogarci su queste tre parole, in relazione ad una tematica molto complessa come quella delle vittime di un reato.


In tale ottica, è opportuno sottolineare fin da subito due concetti, che sono sostanzialmente due modi di interagire con dinamiche complesse.

LO STRAPPO

QUATTRO CHIACCHIERE SUL CRIMINE


Il primo è capire appunto che la **dinamica** è **complessa**: sembra una banalità ma molte volte, nel caos della nostra vita, affrontiamo questioni in maniera non complessa perché la società in cui viviamo tende sempre a semplificare le cose. Gli *input* che riceviamo tendono a semplificare tutto (“ti do io la soluzione”) mentre se noi ci mettiamo in un’ottica diversa scopriamo che la complessità della questione impone un faticoso lavoro di ricerca e di messa in dubbio di alcune affermazioni, come cercheremo di fare in questo seminario.

Le nostre linee guida saranno, innanzitutto, capire ed affermare che si tratta di un tema complesso perché impone, e questo è il secondo concetto che voglio sottolineare, un discorso di **relazionalità**, come cercherò di indicare in questo modo:



Anche da questo schema noi capiamo come il tema proposto imponga l’analisi e la ricerca, (anche a costo di fare uno scavo interiore in noi stessi e nel nostro bagaglio culturale) di possibili *relazioni*. Sostanzialmente, analizzando le parole *Persona*, *Offesa* e *Reato* riusciamo a cogliere tre relazioni: la *persona* che viene *offesa* dal *reato* (relazione A), la *persona* che con il *reato* commette un’*offesa* (relazione B), e la *persona* che è chiamata a verificare la sussistenza dell’*offesa* e/o la sussistenza del *reato* (relazione C).

Queste tre relazioni individuano tre soggetti:



Sostanzialmente parleremo dunque di *vittima*, di *reo* e di *giudice*. Con *giudice* vogliamo intendere anche noi stessi, che siamo chiamati prima a verificare, poi eventualmente ad esprimere un giudizio, sulla vittima e sul reato.

Ciascuno di questi tre soggetti si muove, e quindi agisce, all’interno di questa relazione.

LO STRAPPO

QUATTRO CHIACCHIERE SUL CRIMINE


Anche se la vittima vuole partecipare e ha voglia di mettersi in gioco in un suo ruolo preciso, l'ordinamento giuridico glielo consente? In altre parole, indipendentemente dal ruolo nel processo (che poi vedremo), la vittima ha la forza ed una struttura precisa a lei riconosciuta per consentire una partecipazione?

E ancora, quali sono le difficoltà della vittima a inserirsi in una relazione con il Pubblico Ministero, con il reo, con il Giudice?

Per rispondere, occorre fare un passo indietro.

Come "arriva" la vittima al Giudice (che deve capire se deve condannare o meno l'imputato)? Che ruolo ha, che spazio ha la vittima nel processo penale?

Possiamo rappresentare, ancora graficamente, la situazione in questo modo:



Nel processo penale ci sono tre parti necessarie: il Giudice, l'imputato e il Pubblico Ministero.

Come prevede il nostro sistema giuridico, se il Pubblico Ministero – concluse le indagini - si orienta per esercitare l'azione penale (perché non intende chiedere l'archiviazione del caso), questo significa che andrà a richiedere, alla fine del relativo processo, la condanna del soggetto nei confronti del quale ha indagato. Il processo (tecnicamente chiamato "dibattimento") dunque serve al Pubblico Ministero e al reo per portare al Giudice le prove raccolte durante le indagini, affinché siano dallo stesso valutate ai fini della decisione.

Come dicevo, all'esito del processo il Pubblico Ministero formulerà una richiesta di condanna, anche se a volte capita di richiedere l'assoluzione: infatti, poiché la prova si forma proprio durante il dibattimento, può accadere che davanti al Giudice (che nulla sa dell'indagine preliminare e che verifica la prova durante il processo) emergano delle novità, o si chiariscano meglio delle questioni, o il reo porti un elemento nuovo a suo favore e quindi può succedere che il Pubblico Ministero si orienti, in tali casi, per l'assoluzione.

Fatte queste premesse, nei manuali di diritto penale processuale si legge che la persona offesa non è una *parte* del processo (posizione distinta, in quanto ha possibilità di interagire con il Giudice e di sollecitare quest'ultimo ad una decisione) ma è un *soggetto processuale*.

Essere *parte* significa che il Pubblico Ministero ha quindi la possibilità di chiedere al Giudice una pronuncia: se non c'è il Pubblico Ministero non c'è il processo perché il Giudice ha bisogno di una sollecitazione da parte sua (e del reo, in senso ovviamente contrario) per esprimersi. Sulla base di questa sollecitazione e di quanto si è raccolto durante il processo, il Giudice alla fine si pronuncia nel senso della condanna o della assoluzione.

Quando dunque si dice che la vittima è soggetto processuale ma non è parte, significa che non può "stare in piedi" davanti al Giudice come può invece il Pubblico Ministero, a meno che non ci sia la costituzione di parte civile (ma questo significa che ci deve essere un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, da far valere).

Costituirsi parte civile significa dire al Giudice "c'è un reato, questo reato ha provocato un danno, patrimoniale o non patrimoniale ma comunque meritevole di un risarcimento, ed io, invece di andare davanti al Giudice civile, ti chiedo di essere risarcito del danno che ne è derivato, una volta verificata la sussistenza del reato".

Altrimenti si potrebbe aspettare che il Giudice penale decida se c'è reato o meno e poi, con la sentenza di condanna, andare dal Giudice civile e chiedere la liquidazione dei relativi danni.

La costituzione di parte civile non è altro che un meccanismo per fare due cose in una volta sola: però, anche se la vittima si costituisce parte civile, potrà interloquire col Giudice sulle richieste risarcitorie e non sull'effettività o meno del reato.

Dire che la persona offesa è un soggetto processuale significa riconoscerle comunque dei poteri, delle facoltà che non sono tanto indirizzate al Giudice quanto al soggetto che sta dalla sua parte, e cioè il Pubblico Ministero.

Questi poteri, indicati dall'art. 90 del codice di procedura penale, sono detti di sollecitazione probatoria oppure di impulso processuale.

Sollecitazione probatoria significa, per esempio, che la persona offesa può indicare al Pubblico Ministero un testimone da sentire, mentre con il potere di impulso processuale la vittima può stimolare il Pubblico Ministero, prima o dopo il dibattimento, ad esercitare i suoi poteri, essendo – come detto - l'unica persona che interagisce con il Giudice.

Ad esempio, in caso di assoluzione dell'imputato, la persona offesa ha il potere di chiedere al Pubblico Ministero di impugnare la sentenza, mentre non può farlo direttamente perché, come detto, essa non ha il potere di relazionarsi con il Giudice (dell'appello, in questo caso).

La vittima può partecipare al processo ma di regola "siede fuori dall'aula" (a meno che si sia costituita parte civile): viene quasi sempre sentita come testimone, se è ancora in vita.

Ancora, in alcuni casi la persona offesa ha il potere di far sì che il Pubblico Ministero continui nelle indagini. Infatti c'è una fascia di reati, di lieve impatto per la persona offesa, che sono procedibili a querela di parte: se la persona offesa non manifesta la volontà che lo Stato prosegua le indagini, il Pubblico Ministero può anche iniziarle ma dopo i tre mesi (tranne che per i reati di violenza sessuale, per i quali è previsto il termine più ampio di sei mesi) non può proseguirle.

LO STRAPPO

QUATTRO CHIACCHIERE SUL CRIMINE

Per i reati più gravi, poiché la persona offesa potrebbe anche avere un suo motivo psicologico per non esternare la volontà di perseguire i colpevoli, si procede d'ufficio.

Inoltre, durante le indagini preliminari, la persona offesa può anche "chiedere conto" al Pubblico Ministero, e cioè può richiedergli, all'atto della denuncia querela, di essere avvisata in caso di proroga o, fatto più importante, di archiviazione dell'indagine.

In questo ultimo caso, quando il Pubblico Ministero deciderà di archiviare, essa – proprio a seguito del relativo avviso - potrà interloquire con il Giudice e chiedergli direttamente che le indagini continuino, indicandone i motivi e i temi di prova non presi in considerazione.


Sempre durante la fase di indagine preliminare, la vittima può richiedere l'incidente probatorio, che consiste nel portare una prova o una persona subito davanti al giudice, ancora prima del dibattimento: il caso più frequente è quando si pensa che i testi possano essere minacciati, e quindi c'è la necessità che gli stessi rendano subito le necessarie dichiarazioni davanti al giudice.

Tutto questo significa che il nostro Legislatore ha voluto che la persona offesa sia un soggetto che sta idealmente di fianco al Pubblico Ministero con due finalità:

- di sollecitazione durante l'esercizio dell'azione penale per far valere la sua posizione di persona che ha subito un danno o un'offesa,
- di controllo durante le indagini.

Questo è lo stato dei fatti, in relazione al ruolo della persona offesa nel nostro ordinamento giuridico.

Nel processo penale si ha sicuramente uno spaccato delle relazioni tra gli uomini, e sia la persona offesa (come testimone) che l'indagato possono dire la loro: ma si può non sentire la vittima e il reo può anche non essere presente (in quanto contumace, e comunque sempre rappresentato dal suo difensore), senza che il corso del processo ne risenta.



LO STRAPPO


QUATTRO CHIACCHIERE SUL CRIMINE

Il Giudice deve decidere se un reato è stato commesso e poi se l'imputato lo ha commesso, e questo indipendentemente dalla presenza del reo e/o della persona offesa. Tutto quello che sta dietro a questo discorso non interessa al processo: la relazione tra la vittima e il reo può emergere, a volte, come elemento marginale, non ne è l'obiettivo.

Se oggi analizziamo l'ordinamento penale italiano, il nostro codice sembra parlare sostanzialmente di una relazione *orizzontale* tra vittima e reo, nella quale - a fronte di quella frattura costituita dal reato - molte persone offese (esercitando i poteri ad esse riconosciute dal Legislatore) si muovono in modo che essa venga "distesa" e diventi così la più ampia possibile:

Persona -- > Offesa < - - Reato

Invece, un altro modo di interpretare la questione sarebbe di dare una *circolarità* a questo schema: sostanzialmente non solo interrogarci su come distendere la frattura, ma su **come ricomporla, creando una relazione nella quale la persona offesa dal reato (A) e chi con il reato commette un'offesa (B) si incontrino, e dove l'offesa non sia solo la causa della frattura ma il motivo di ricomposizione della frattura stessa.**



Occorre dunque capire se e come è possibile ricomporre la frattura tra vittima e reo...

Francesco Cajani

Magistrato

LO STRAPPO

QUATTRO CHIACCHIERE SUL CRIMINE

E' possibile proporre una attività didattica interattiva, basata sui temi sopra analizzati, chiedendo a coloro che ne prenderanno parte di prepararsi in anticipo. Di regola, nelle attività da me condotte, utilizzo questo "invito":

PERSONA, OFFESA, REATO: recupera 3 fogli di carta bianca formato A4 e prenditi un po' di tempo.....

Dopo aver riportato su ciascuno di essi la rispettiva parola chiave, ti invitiamo completare il foglio scrivendo qualcosa che possa "rappresentarti": senza retorica e senza dilungarti oltre, cerca semplicemente di "far emergere", per ciascuna delle tre parole sopra indicate, un pezzo

- di un pensiero
- di una canzone
- di un brano letterario
- di una immagine
- di una riflessione
- di una poesia
- di un disegno
- di un disagio
- di una certezza
- di un dubbio
- di una visione
- di un mal di stomaco
- di una illuminazione



insomma di un qualcosa di significativo per te, nel momento e nella situazione in cui lo hai fatto emergere.

Per scoprire come è andata, nel gennaio del 2006 a Milano, cfr.

ilworkshopsulcarcere.wordpress.com/2006/01/27/dialogo-a-piu-voci-sui-temi-della-persona-offesa-dal-reato

[Gli atti del Convegno "Vittime. Fabbrica di Pace" sono stati pubblicati su DIGNITAS. Percorsi di carcere e giustizia, 10/11, 2006. Grazie a p. Guido Bertagna per avermi sollecitato a metterci testa e cuore]

